

CAPITOLATO SPECIALE PER IL NOLEGGIO E GESTIONE FULL-SERVICE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO DA INSTALLARE PRESSO IL SITO DELLA DISCARICA DI MONTE SCARPINO.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO	3
ART. 4 – CONSISTENZA DELL’APPALTO	4
ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 6 – NECESSITÀ DELLA COMMITTENTE.....	8
ART. 7 – TEMPI DI CONSEGNA E AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO	8
ART. 8 – PREMIO DI ACCELERAZIONE	8
ART. 9 - UBICAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DELL’INTERVENTO E GESTIONE DEL PERCOLATO.....	9
ART. 10 - PROPRIETÀ DELL’AREA.....	12
ART. 11 - CANALI DI GRONDA PERIMETRALI	12
ART. 12 – ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	14
ART. 13 - SICUREZZA	14
ART. 14 – GARANZIE ASSICURATIVE	15
ART. 15 - CONTROLLO DEL SERVIZIO, PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
ART. 16 - PAGAMENTI.....	17
ART. 17 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	17
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	18
ART. 19 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	18
ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 21 - RICHIAMO ALLE LEGGI	19
ART. 22 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012.....	19
ART. 23 - PRIVACY.....	19
ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI	20
ART. 25 - FORO COMPETENTE.....	20
ART. 26 – ALLEGATI	20

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale il noleggio nonché la completa gestione “full service”, dell’impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica di Scarpino con una potenzialità globale di 100 mc/h.

L’impianto di trattamento dovrà essere composto da almeno due moduli da 50 mc/h. Ciascun modulo potrà risultare costituito a sua volta da sottomoduli di capacità inferiore.

L’appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del contratto, redatto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 303 e 304 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed avrà una durata di due anni con opzione per A.M.I.U. Genova S.p.A. di affidare il medesimo servizio per un ulteriore biennio a tutte le condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della gara d’appalto. A tal fine si precisa che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. gli importi totali di cui al successivo art. 2 tengono conto della suddetta opzione.

ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO

Il valore **annuo** posto a base di gara (per i primi due anni) ammonta ad € 1.983.500,00.= al netto di € 132.500,00.= per spese del personale non soggette a ribasso e di € 2.700,00 per oneri di sicurezza da interferenze, per un **importo complessivo annuo di € 2.118.700,00.**

Il valore annuo posto a base di gara per il 3° e 4° anno (opzionali) è pari ad € 2.083.500,00 al netto di € 132.500,00.= per spese del personale non soggette a ribasso e di € 2.700,00 per oneri di sicurezza da interferenze, per un **importo complessivo annuo di € 2.218.700,00.**

L’importo per l’intero periodo (quattro anni) ammonta ad € 8.134.000,00.= al netto di € 530.000,00.= per spese del personale non soggette a ribasso ed ad € 10.800,00.= per oneri di sicurezza da interferenze, anch’essi non soggetti a ribasso per un **importo complessivo per l’intero periodo di € 8.674.800,00=.**

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva, qualora le proprie esigenze di servizio lo richiedessero e compatibilmente con le capacità tecniche di depurazione degli impianti, l’opzione di anticipare nei primi due anni anche parte o tutto il servizio previsto per il secondo biennio relativamente alla sola componente tariffaria variabile e comunque sino a capienza dell’importo previsto per il terzo e quarto anno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, di chiedere l’esecuzione di nuovi servizi analoghi a quelli già affidati per un importo complessivo non superiori alla durata e all’importo contrattuale iniziale.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell’IVA ed onnicomprensivi di tutti i costi accessori necessari per rendere il servizio a regola d’arte.

ART. 3 – SOPRALLUOGO

Le ditte partecipanti potranno effettuare un sopralluogo presso la discarica di Monte Scarpino al fine di visionare la dislocazione dell'impianto oggetto della presente gara. Tale sopralluogo (Non obbligatorio) potrà essere concordato con i competenti uffici aziendali Tel. 010/5584.214 – 010/5584.282.

ART. 4 – CONSISTENZA DELL'APPALTO

Sulla base degli eventi emergenziali che hanno caratterizzato l'ultima stagione invernale, con produzioni eccezionali di percolato mai verificatesi in discarica negli anni precedenti, ma che non è escluso possano ripetersi anche in futuro, A.M.I.U. Genova S.p.A. intende dotarsi di capacità di depurazione per un quantitativo presunto pari a 144.000 mc/anno di percolato, nell'eventualità di dover gestire il ripetersi di fenomeni analoghi a quelli registrati nell'ultima stagione invernale.

Si precisa che l'importo complessivo posto a base di gara - ipotizzato sulla base di un potenziale quantitativo massimo di percolato da depurare - è indicato ai soli fini della quantificazione della base d'asta, dell'entità della cauzione provvisoria, del contributo da versare all'AVCP e delle sanzioni ex art. 38 comma 2bis del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Pertanto l'importo a base di gara non è vincolante per A.M.I.U. Genova S.p.A., dovendo essere quantificato sulla base degli effettivi quantitativi depurati.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

L'impianto sarà fornito a noleggio ed installato in osservanza della normativa vigente; in particolare l'impianto dovrà essere in grado di garantire che le acque trattate possano essere scaricate conformemente alla tab. 3 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e che un eventuale concentrato possa essere scaricato nell'esistente collettore del percolato nel rispetto delle prescrizioni dettate dal punto 3 lettera b del Provvedimento Dirigenziale n. 712/2011 (parte integrante del presente Capitolato speciale) per quanto concerne i previsti parametri in deroga per lo scarico in fognatura. Ogni altro refluo non compatibile con i limiti sopra indicati dovrà essere allontanato a cura e spese dell'Appaltatore.

Nel corrispettivo risultano altresì compresi tutti gli oneri occorrenti per la totale rimozione ed allontanamento dell'impianto al termine del periodo di noleggio, salvo che A.M.I.U. Genova S.p.A. ritenesse particolarmente conveniente, a suo insindacabile giudizio, l'acquisto dell'impianto usato. Il completo allontanamento dovrà avvenire entro 45 giorni dal termine del periodo di noleggio,

L'impianto dovrà essere in grado di garantire una resa di trattamento, intesa come il rapporto tra la portata in uscita delle acque trattate idonee allo scarico in acque superficiali e la portata del percolato in ingresso, non inferiore al 75% (settantacinquepercento); detta resa verrà misurata come media nelle 24 ore.

É inoltre richiesto alla Ditta aggiudicataria di effettuare la conduzione diretta, con proprio personale, dell'impianto ed in generale di provvedere autonomamente a tutte le attività gestionali, all'approvvigionamento dei reagenti necessari al processo tecnologico, allo smaltimento degli even-

tuali ulteriori reflui ed a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A.M.I.U. Genova S.p.A. metterà a disposizione in sito e a proprio carico la fornitura dell'energia elettrica necessaria (in bassa tensione 380 V ca) e dell'acqua.

L'aggiudicatario è responsabile per qualsiasi arresto per cause tecniche dell'impianto nonché del mancato rispetto dei parametri di scarico sia in acque superficiali che nel collettore del percolato. In tali casi, oltre a fermare immediatamente l'impianto nel caso di mancato rispetto dei limiti, l'aggiudicatario si impegna a ripristinare l'ordinario funzionamento entro le successive 24 ore. Decorso tale termine saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.

In caso di mancato rispetto della resa dell'impianto, verranno applicate le penali previste dal presente Capitolato per tutto il periodo di anomalia.

L'aggiudicatario dovrà quindi rendersi disponibile a noleggiare e gestire, con la formula "full-service", un impianto di depurazione del percolato di discarica in grado di trattarne fino a 100 mc/h, provvedendo sia alla sua gestione che alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che nel periodo dell'appalto dovessero rendersi necessarie (gli interventi di manutenzione dovranno tenersi prevalentemente nel periodo estivo quando, presumibilmente, non risulterà necessario l'utilizzo dell'impianto).

A.M.I.U. Genova S.p.A. nominerà appositamente (ai sensi dell'art. 119 comma 3 del D. Lgs. 163/2006) un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in poi DEC) che, oltre a dare l'avvio all'esecuzione della prestazione, dovrà adempiere a tutti gli obblighi prescritti dalla vigente normativa per tale figura.

In particolare, il DEC presiederà a tutte le fasi relative al collaudo funzionale dell'impianto e verificherà la rispondenza tra le prestazioni effettivamente fornite a quanto richiesto sul presente capitolato; al termine delle verifiche, redigerà specifico verbale di verifica di conformità secondo quanto previsto all'art. 322 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Il Collaudo interesserà un periodo di avviamento di dieci giorni ed un mese di esercizio provvisorio. In caso l'esito del collaudo risultasse negativo sarà richiesto l'immediato intervento della ditta per provvedere, in un tempo massimo di cinque giorni lavorativi, ad adeguare le prestazioni dell'impianto a quanto prescritto sul presente capitolato.

Qualora, alla scadenza dei cinque giorni lavorativi, l'esito del collaudo risultasse ancora negativo, decorrerà, dalla comunicazione di tale esito, l'applicazione delle penali previste al successivo art. 13.

Qualora entro i successivi cinque giorni lavorativi, l'impianto noleggiato risultasse ancora non conforme alle prescrizioni del presente capitolato, si procederà alla risoluzione contrattuale con l'aggiudicatario in danno allo stesso e con conseguente incameramento della cauzione definitiva. In tal caso sarà inoltre obbligo dell'aggiudicatario provvedere al completo allontanamento dell'impianto entro un termine massimo di 45 giorni.

La verifica di conformità verterà in particolare sull'accertamento, una volta avviato provvisoriamente l'impianto, della rispondenza dei parametri delle acque trattate, dell'eventuale concentrato scaricato e della resa del trattamento così come previsti in capitolato.

Le caratteristiche chimico/fisiche del percolato da trattare sono documentate con referti di laboratorio in allegato al presente Capitolato. Stante la evidente variabilità stagionale delle caratteristiche del percolato, l'impianto dovrà essere in grado di trattare un percolato che possa presentare caratteristiche inferiori o superiori di un 25% rispetto ai valori minimi e massimi indicati nei referti analitici allegati.

Alla fine del processo di trattamento le acque trattate dovranno avere caratteristiche tali da consentirne lo scarico nel recettore acque superficiali costituito dai canali di gronda perimetrali (vd. planimetria allegata), nel rispetto della Tab. 3 allegato 5 parte III D. Lgs. 152/2006.

L'eventuale concentrato, risultante anch'esso alla fine del processo, dovrà essere recapitato all'esistente sistema di raccolta e convogliamento del percolato con caratteristiche tali da garantire i limiti dettati dal punto 3 lettera b del PD 712/2011 per quanto concerne i previsti parametri in deroga per lo scarico in fognatura.

L'impianto di trattamento dovrà essere attivato su richiesta di A.M.I.U. Genova S.p.A. con le seguenti modalità:

1. Nel periodo 01 settembre – 31 maggio l'impianto dovrà essere attivato entro un massimo di 48 ore dalla richiesta; è facoltà di A.M.I.U. Genova S.p.A. chiedere attivazione dell'impianto per una portata massima fino a 100 mc/h.
2. Nel periodo 01 giugno - 31 agosto l'impianto dovrà essere attivato entro un termine massimo di 7 giorni solari, e per una portata massima di 50 mc/h.

La richiesta sarà inoltrata da A.M.I.U. Genova S.p.A. al numero fax o all'indirizzo email che comunicherà l'aggiudicatario, tenendo presente che lo stesso dovrà garantire la ricezione ogni giorno nelle 24 ore, compresi festivi.

L'impianto sarà posizionato (vedi Foto 1, 2 e 3) in un'area nel settore sud-ovest della discarica, area in prossimità del canale di gronda destro; nelle vicinanze di quest'area saranno presenti un allaccio alla tubazione di collettamento del percolato,, un allaccio idrico per l'acqua di processo, un allaccio per le acque trattate ed un allaccio all'impianto elettrico.; su tutti gli allacci idraulici A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà ad installare un proprio misuratore di portata per le verifiche in contraddittorio. Inoltre sugli scarichi delle acque trattate e dell'eventuale concentrato saranno posizionati pozzetti di campionamento per le verifiche analitiche.

Saranno in particolare resi disponibili all'aggiudicatario, nei pressi dell'impianto, serbatoi di accumulo di capacità totale di 20 mc idonei per lo stoccaggio provvisorio del percolato da trattare.

Il collegamento tra questi serbatoi e l'impianto di trattamento sarà a cura e onere dell'aggiudicatario.

I moduli dell'impianto saranno allocati su due platee in cls appositamente realizzate di dimensioni 35mx16m.



Foto 1: ambito di intervento per la localizzazione impianto



Foto 2: vista parziale stato attuale discarica e strada interna



Foto 3: Immagine del canale di gronda destro

ART. 6 – NECESSITÀ DELLA COMMITTENTE

Oltre alla gestione dell'impianto di depurazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere a fornire alla committente tutto il supporto necessario a gestire la fase autorizzativa (istruttoria di autorizzazione alla gestione dell'impianto nel contesto della vigente AIA dell'impianto di Scarpino, ecc.) presso gli Enti competenti, fase preliminare all'attivazione dell'impianto; dovrà inoltre attuare sull'impianto tutti gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari a seguito delle risultanze emerse nel corso della fase autorizzativa.

L'impianto, realizzato in conformità alle Leggi e Normative vigenti, dovrà essere dotato di tutte le autorizzazioni necessarie in conformità al D. Lgs. n. 152/06, sia come realizzazione che come gestione al fine del trattamento del percolato di discarica.

ART. 7 – TEMPI DI CONSEGNA E AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO

Il montaggio dell'intero impianto pronto in opera per il collaudo dovrà avvenire entro **70 giorni** di calendario, decorrenti dalla data del verbale di avvio del contratto, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 8 – PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di anticipo dei tempi rispetto a quanto indicato al precedente art. 7 sarà riconosciuto un premio di accelerazione così definito:

- € 4.000,00.= per ogni giorno di anticipo nel montaggio finale dell'intero impianto in grado di garantire una capacità di depurazione pari ad almeno 100 m³/h;
- € 2.000,00.= per ogni giorno di anticipo nel montaggio finale di moduli in grado di garantire una capacità di depurazione pari ad almeno 50 m³/h.

In ogni caso l'ammontare totale del premio non potrà superare la cifra di € 80.000,00.=

ART. 9 - UBICAZIONE E AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL PERCOLATO

Il sito dove si installerà l'impianto appaltato è la discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà di A.M.I.U. Genova S.p.A., ubicata in località Scarpino, nel Comune di Genova.

Il sito aziendale di Monte Scarpino si estende su di una superficie planimetrica di circa 50 ettari, in un bacino interessato dalla presenza dell'alveo naturale del Rio Cassinelle che si sviluppa in direzione NO – SE.

La superficie dell'impianto di discarica esistente si può schematicamente descrivere, da monte verso valle, come segue:

- vecchia discarica, già coltivata e ripristinata, detta Scarpino 1, dalla quota di ~590 m s.l.m. alla quota di ~490 m s.l.m. in corrispondenza della strada interna di attraversamento;
- nuova discarica, detta Scarpino 2, da quota di ~490 m s.l.m. alla quota di ~430 m s.l.m, attualmente utilizzata per l'abbancamento dei rifiuti;
- piede della discarica, da quota di ~430 m s.l.m. alla quota di ~350 m s.l.m, non più utilizzata per l'abbancamento dei rifiuti.

La discarica di Scarpino 1 allo stato attuale risulta esaurita e presenta una copertura definitiva dei rifiuti stoccati, con un sistema di drenaggio delle acque superficiali, un sistema di captazione e combustione del biogas ed una rete di monitoraggio costituita da piezometri ed inclinometri.

L'accesso principale all'impianto è ubicato a monte di "Scarpino 1", in sponda orografica sinistra della valle, in corrispondenza del bivio tra la strada via Militare di Borzoli e la strada di collegamento con il Comune di Ceranesi.



Figura 1: Ubicazione dell'area di Scarpino

All'area dell'impianto si accede attualmente dalla Via Militare di Borzoli che sale da Sestri Ponente fino a Scarpino transitando per il quartiere di Borzoli.

Alla strada Militare di Borzoli si accede sostanzialmente dal casello autostradale di Genova Aeroporto dell'autostrada A10 Genova – Ventimiglia, mediante la viabilità urbana in Sestri Ponente, oppure, in alternativa, dal casello autostradale di Genova Bolzaneto dell'autostrada A7 Milano – Genova, mediante la viabilità urbana della Val Polcevera.

Dopo aver attraversato il centro abitato di Borzoli, situato a nord-est di Sestri Ponente, all'altezza della ferrovia Ovada – Acqui – Genova, con un percorso di circa 800 m si ha un tratto di circa 4 km a tornanti molto serrati ed a ridotto raggio di curvatura che supera un dislivello di circa 350 m; a questo segue un secondo tratto, anch'esso di circa 4 km, che segue la dorsale Bric dei Corvi Sud – Bric Teiolo, fino all'ingresso in discarica.

Nel luglio 2011 è stato inaugurato un nuovo tratto stradale che, con due gallerie di lunghezza complessiva superiore a 660 metri, permette di by-passare i primi 3 chilometri della strada appena citata.

La discarica, in base al D. Lgs. 36/2003 è classificata come “Discarica per rifiuti non pericolosi”; l'impianto è autorizzato tramite la procedura AIA in conformità ai requisiti di cui al D. Lgs. 152/06 s.m.i. parte II titolo IIIbis dovendo sottostare alla normativa IPPC.

Il percolato prodotto, dapprima captato tramite tubazioni drenanti, viene convogliato mediante apposite infrastrutture verso due vasche in c.a. interrate della capacità complessiva pari a circa 14.000 mc poste al piede dell'impianto; da qui, dopo un trattamento di degasaggio, il percolato viene scaricato all'impianto di depurazione urbano situato a Genova-Cornigliano mediante un collettore attivato in via definitiva dal 2008.

Viene riprodotto di seguito uno stralcio della carta dei regimi normativi, dove si evidenzia come l'area di discarica è classificata come “versanti montani non insediati (mantenimento)” ed in parte come “area di discarica”.




Figura 2: Stralcio della Carta dei regimi normativi del Piano di Bacino del T. Chiaravagna (dai tipi della Provincia di Genova) relativamente alla zona in studio.

Legenda: VNI – MA= Versanti montani non insediati- Mantenimento; CVD= Aree di cava e discarica

Tutto il sito – discarica a parte – è sottoposto a vincolo idrogeologico.

Ai fini della valutazione degli impatti ambientali, occorre inoltre valutare la presenza (a distanza di circa 1.500 metri) dei seguenti SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (vd. Figura 3):

IT1331501 “Praglia – Pracaban - Monte Leco – Punta Martin”;

IT1331615 “ Monte Gazzo”



Figura 3: Stralcio della cartografia regionale con indicazione dei SIC più vicini al sito.

ART. 10 - PROPRIETÀ DELL'AREA

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha in gestione le attività di coltivazione e l'esecuzione dei lavori di risanamento e manutenzione del sito di Monte Scarpino (GE), e risulta formalmente proprietaria di tutta l'area Nord dell'invaso, inclusa l'area di accesso e di quella oggetto degli interventi in esame.

In oggi, sono in atto i lavori di completamento del 2° lotto funzionale – fase 2 - 2° stralcio di prosecuzione della coltivazione della discarica di Scarpino.

La viabilità all'interno della discarica è attualmente garantita da una strada che, dalla zona di accesso all'impianto alla quota di ~600 m s.l.m., transita attraverso Scarpino 1 e scende fino a Scarpino 2, articolata in una serie di tornanti, una pista di attraversamento alla base di Scarpino 1 ed infine un tracciato a mezzacosta sul versante orografico sinistro della discarica.

ART. 11 - CANALI DI GRONDA PERIMETRALI

Nel corso dello sviluppo impiantistico della discarica di Monte Scarpino, al fine anche di favorire il risanamento delle acque del Rio Cassinelle prima, e del Rio Chiaravagna poi, si rese necessario prevedere la costruzione di un sistema di raccolta delle acque piovane dai versanti sovrastanti la discarica, al fine di convogliarle direttamente nel Rio Cassinelle by-passando la discarica stessa.

Tale sistema è costituito da due canali di gronda che, raccogliendo le acque superficiali prevalentemente piovane, impediscono che si riversino nella discarica stessa (vd. Fig. 3).



Figura 4: Sistema di raccolta e allontanamento delle acque superficiali; ■ = possibile localizzazione impianto depurazione

Il canale di gronda destro ("canale ovest") ha origine a quota 570 m s.l.m. al limite nord della discarica (al di sopra del piazzale di deposito inerti di Scarpino 1), prosegue con una pendenza del fondo di circa il 7% seguendo l'andamento del versante per 1800 m fino a quota 440 m s.l.m. dove con una ripida gradonata (pendenza media 45%) leggermente ricurva a destra scende a quota 352 m s.l.m.

Al termine della gradonata le acque vengono recapitate in un pozzetto e quindi sottopassano la strada fino a raggiungere un secondo pozzetto posto subito a monte dell'ultima vasca di raccolta del percolato che viene bypassata mediante una tubazione che versa nel Rio Cassinelle a quota 343 m s.l.m.

ART. 12 – ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario, oltre a quanto già espresso, sarà tenuto a proprie spese a:

- Fornire prima della sottoscrizione del contratto le caratteristiche delle utenze come sopra indicato a carico di A.M.I.U. per la messa in funzione dell'impianto.
- Fornire tutta la documentazione tecnica necessaria al rilascio delle autorizzazioni ambientali per l'esercizio dell'impianto di trattamento e degli scarichi in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia di Genova;
- Provvedere direttamente alla conduzione dell'impianto per tutto il periodo di aggiudicazione, compreso il monitoraggio in continuo dei parametri di processo, in particolare quelli relativi alla qualità dei reflui per garantirne l'idoneità allo scarico;
- Allo smaltimento di eventuali ulteriori reflui presso idonei impianti;
- All'acquisizione delle autorizzazioni (es. pratica rumore) per la gestione dell'impianto.

La ditta aggiudicataria sarà inoltre responsabile:

1. del rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente nel settore depurazione del percolato, scarichi idrici, smaltimento rifiuti, emissioni, nonché di ogni altra disposizione impartita in materia da parte della Stazione Appaltante e degli Enti di controllo;
2. dell'attuazione di tutte le misure necessarie per l'applicazione delle norme sull'igiene del lavoro ed antinfortunistiche;
3. dell'organizzazione del cantiere e la sua conduzione a mezzo di macchinari e mezzi d'opera.
4. della completa rimozione dell'impianto al termine del noleggio entro quarantacinque giorni naturali, successivi e continui da detto termine

ART. 13 - SICUREZZA

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel Capitolato Aziendale per la realizzazione in sicurezza di appalti di servizi e di forniture che sarà consegnato alla ditta aggiudicataria.

L'appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti), congiuntamente ad A.M.I.U. Genova S.p.A., per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui

all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 14 – GARANZIE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario, alla stipula contrattuale, dovrà risultare in possesso di Polizza assicurativa RCT a copertura di eventuali danni ambientali per tutto il periodo di noleggio dei primi due anni (in caso di proroga del noleggio per altri due anni, la polizza dovrà essere automaticamente prorogata) e per un massimale di Euro 1.000.000.= (un milione).

Eventuali ulteriori polizze fideiussorie oltre alla cauzione definitiva prestata ad A.M.I.U. Genova S.p.A. di cui al successivo art. 19, che potranno essere richieste dagli Enti competenti prima dell'avvio del servizio di noleggio saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 15 - CONTROLLO DEL SERVIZIO, PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ritardo dei tempi rispetto a quanto indicato al precedente art. 7 sarà applicata una penale così definita:

- € 4.000,00.= per ogni giorno di calendario di ritardo nel montaggio finale dell'intero impianto in grado di garantire una capacità di depurazione pari ad almeno 100 m³/h, fatto salvo che siano stati montati moduli in grado di garantire una capacità di depurazione pari ad almeno 50 m³/h;
- € 2.000,00.= per ogni giorno di calendario di ritardo nel montaggio finale di moduli in grado di garantire una capacità di depurazione pari ad almeno 50 m³/h qualora nei termini fossero stati montati moduli in grado di garantire una capacità di depurazione pari ad almeno 50 m³/h.

Qualora il ritardo nel montaggio finale dell'impianto secondo la tempistica prevista all'art. 7 del Capitolato Speciale superasse i dieci giorni di calendario il contratto potrà essere risolto in danno dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Inoltre, in caso di inottemperanza rispetto alle altre condizioni contrattuali, si applicherà una penale di € 2.000,00.= per ogni giorno di calendario nei seguenti casi:

1. In caso di mancata attivazione dell'impianto con i tempi previsti all'art. 3 del Capitolato Speciale sia per il periodo 1/9 – 31/5 che per il periodo 1/6 – 31/8.
2. Qualora l'impianto non garantisse una resa di trattamento secondo i parametri contenuti all'art. 1 dal momento della formale comunicazione alla ditta da parte di A.M.I.U. fino al momento dell'adeguamento dei parametri ai dati contenuti all'art. 1 del Capitolato Speciale.
3. In caso di arresto dell'impianto per cause tecniche in mancanza di ripristino entro le successive 24 ore.
4. Qualora i valori i parametri delle acque trattate non risultassero conformi alle prescrizioni del capitolato al termine dei cinque giorni concessi successivamente al primo collaudo con esito negativo.
5. In caso di mancata completa rimozione dell'impianto decorsi quarantacinque giorni naturali, successivi e continui dalla conclusione del periodo di noleggio

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio o da danno all'immagine aziendale.

Le penalità eseguite in danno della ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di risoluzione del contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Il Contratto inoltre risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- c) abbandono e/o sospensione arbitraria del servizio;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- i) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- j) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- k) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di

danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva inoltre la più ampia la facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali ed il rispetto delle normative di Legge vigenti in materia.

ART. 16 - PAGAMENTI

L'aggiudicatario avrà diritto a pagamenti a fronte di fatture emesse mensilmente relativamente ai quantitativi effettivamente trattati. All'avvio del servizio (inteso per tale esito positivo del collaudo) e all'inizio di ogni ulteriore anno di noleggio dell'impianto potrà essere fatturata la Componente fissa per quantitativi depurati superiori a 77.000 m³; al termine di ogni anno di noleggio sarà fatturato a conguaglio l'eventuale differenza della componente fissa calcolata sulla base dei quantitativi di percolato effettivamente trattati. All'atto del primo pagamento potrà essere fatturato anche l'eventuale premio di accelerazione.

Dette fatture saranno pagate di norma a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione del delle obbligazioni assunte con il contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 17 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventual-

mente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra la ditta aggiudicataria manleva espressamente l'Azienda da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

18.1 È espressamente vietata la cessione del presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

18.2 Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 30% dell'importo contrattuale.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 19 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, le Imprese Aggiudicatrici di ciascun singolo lotto dovranno costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.P.A. e l'Appaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nell'avvio del servizio.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo (ove dovute) relative alla stipula del contratto, pertanto all'atto della stipula stessa l'impresa aggiudicataria dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale ad esso allegato oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., così come espressamente disposto dall'art. 34 comma 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 21 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e d.P.R. 207/2010 e s.m.i.) ed alla normativa in materia di rifiuti (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).

ART. 22 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il "codice etico" di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 23 - PRIVACY

La ditta Aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a

mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà comunicare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A.

ART. 26 – ALLEGATI

Sarà fornita ai concorrenti la seguente documentazione (in allegato al presente Capitolato) costituita da:

1. Tavola n. 1 - Rappresentazione schematica dei settori della discarica con indicazione anche dell'area destinata all'insediamento dell'impianto e dell'allaccio ai vari servizi;
2. Analisi chimiche mensili del percolato in uscita dalla discarica;
3. Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di Scarpino: P.D. n. 712/2011 e s.m.i.
4. PD 4723-11 modifica PD 712-11